



Atto esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 CO.S D.Lgs 117/2017

STATUTO

ASSOCIAZIONE CULTURALE ZAMPOGNARO.LAGARO - APS

Art. 1. Costituzione - Denominazione

1. È costituita, ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 e ss. Cod. civ. e del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni (in seguito denominato anche: Codice del Terzo settore o, per brevità, D.Lgs. n. 117/2017), l'Associazione senza scopo di lucro "ASSOCIAZIONE CULTURALE ZAMPOGNARO.LAGARO". In seguito all'iscrizione presso il Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 117/2017, nella sezione b) - Associazioni di promozione sociale - e in costanza di essa la denominazione dell'associazione muterà automaticamente in "ASSOCIAZIONE CULTURALE ZAMPOGNARO.LAGARO - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE", per brevità, in ogni atto e comunicazione, anche "ASSOCIAZIONE CULTURALE ZAMPOGNARO.LAGARO - APS" (d'ora in avanti l'Associazione).
2. L'associazione provvederà all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui all'art. 45 D.Lgs. 117/2017.

Art. 2 Sede - Durata

1. L'associazione ha sede a Pomarolo in via Basiano n. 35.
2. L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale nell'ambito comunale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.
3. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 3 Finalità e attività

1. L'Associazione non ha finalità di lucro, persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso, come anche previsto dalla Costituzione:
 - a) L'Associazione opera nel settore della musica corale e strumentale di ispirazione popolare e i suoi scopi sono lo studio, la pratica e la diffusione di questo genere musicale. L'Associazione può, a fini divulgativi, promuovere e organizzare spettacoli, pubbliche esecuzioni, dibattiti, conferenze, corsi di aggiornamento e di approfondimento. Tutte le esibizioni pubbliche dell'Associazione, come pure ogni altra forma di attività associativa, si intendono a titolo rigorosamente amatoriale e non professionale.



- b) L'Associazione opera anche nel volontariato ai sensi del D.Lgs. 117/2017, con la finalità specifica della solidarietà internazionale.
 - c) L'Associazione opera nel settore del teatro amatoriale e della danza popolare, organizzando corsi e spettacoli, partecipa a festival internazionali, si intendono a titolo amatoriale e non professionale.
 - d) La sensibilizzazione, con qualsiasi manifestazione e con ogni mezzo di informazione, orientata a favorire un ampio e libero confronto di opinione per le finalità sociali;
 - e) La promozione di dibattiti, tavole rotonde, convegni, studi, eventi, itinerari e/o scambi culturali, pubblicazioni, concorsi, e quant'altro si renda necessario.
 - f) La promozione di attività di formazione atte alla conoscenza, alla sensibilizzazione e alla valorizzazione dei patrimoni sopra descritti, avvalendosi anche della collaborazione di esperti nei diversi settori d'interesse, con la possibilità di assegnare borse di studio.
 - g) La promozione e/o la pubblicazione di ricerche, saggi, periodici, supporti informatici, produzione di eventi, mostre, rassegne e spettacoli sui temi di interesse dell'Associazione.
2. Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione si propone di svolgere, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi o di terzi, una o più delle seguenti attività di interesse generale aventi ad oggetto, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. i) del Codice del Terzo settore: favorire la crescita culturale e sociale di ogni cittadino nonché lo studio, la ricerca e la valorizzazione delle tradizioni, della storia, del territorio, dell'ambiente, degli usi e costumi e del patrimonio musicale, artistico e architettonico sia in ambito locale che nazionale ed internazionale.
3. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
4. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera. Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.



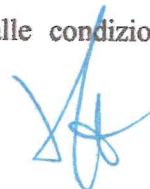
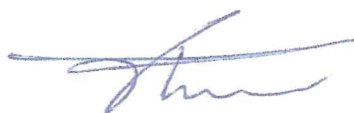
Art. 4 Soci

Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

2. Possono diventare soci dell'associazione tutti i cittadini italiani o stranieri residenti in Italia, nonché società ed enti pubblici e privati italiani e stranieri che condividano la finalità dell'Associazione. Possono associarsi anche gruppi costituiti purché condividano gli scopi associativi e il presente statuto.
3. Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.
4. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale, qualora prevista, nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.
5. L'Associazione non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
6. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo, il quale deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.
7. L'adesione del socio è annotata nell'elenco soci.
8. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie e per quanto disposto dall'eventuale regolamento interno.
9. Fino al raggiungimento della maggiore età, il socio minorenni sarà rappresentato da colui che esercita la responsabilità genitoriale (genitore, tutore).

Art. 5 Volontari

1. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni



preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

4. Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
6. I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I soci volontari sono iscritti in un apposito elenco.

Art. 6 Diritti dei soci

1. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate. Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.
2. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi. Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento del quorum assembleare.

Art. 7 Doveri dei soci

1. I soci sono tenuti:
 - a) all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
 - b) a sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto sopra;
 - c) a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività.
2. La quota associativa non è in nessun caso restituibile, è intrasmissibile e non rivalutabile.





Art. 8 Perdita della qualifica di socio

- La qualità di socio si perde:
- a) per morte;
 - b) per morosità nel pagamento della quota associativa annuale;
 - c) dietro presentazione di dimissioni in qualsiasi momento, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
 - d) per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che con il proprio comportamento violino le norme statutarie, regolamenti interni e gli scopi dell'Associazione e che non sia in regola con il versamento della quota associativa. In tali casi il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Art. 9 Organi Sociali e Cariche Elettive

Sono organi dell'associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente del Consiglio Direttivo
- d. l'Organo di controllo, laddove eletto;
- e. i Probiviri, qualora eletti.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

Art. 10 L'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea è organo sovrano, è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se in regola con il pagamento della quota associativa. I soci possono farsi rappresentare esclusivamente da altri soci attraverso delega scritta.
2. L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro il 30 aprile per l'approvazione del Rendiconto Economico e Finanziario, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per la presentazione del bilancio preventivo dell'anno in corso.
3. L'Assemblea può essere convocata, oltre che su decisione del Consiglio Direttivo, anche su richiesta scritta rivolta al Presidente del Consiglio da almeno un terzo dei soci.
4. L'Assemblea è convocata mediante qualsiasi mezzo ritenuto idoneo (a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo: mail, PEC, avviso esposto all'albo della sede o negli "spazi bacheca" del Comune di Pomarolo) almeno 10 giorni prima dell'Assemblea stessa. Tale



avviso dovrà indicare ordine del giorno, data, ora e luogo sia della prima che della eventuale seconda convocazione.

5. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere fatta a scrutinio segreto, ed, in tal caso, il Presidente può scegliere tra i presenti due scrutatori.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. In sua mancanza l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea si redige un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
7. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.
8. Per le modifiche dello Statuto è necessario il voto favorevole di due terzi dei Soci presenti o rappresentati. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti. Dissidenti o astenuti dal voto.
9. I verbali relativi alle deliberazioni assembleari, i rendiconti economico finanziari e i bilanci preventivi vengono lasciati per i trenta giorni successivi alla loro approvazione nella sede legale, a disposizione dei soci che ne vogliono prendere visione.

Art. 11 Compiti dell'Assemblea

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

- a. deliberare le modifiche dello statuto;
- b. eleggere i membri del Consiglio Direttivo
- c. deliberare sulla relazione annuale del Consiglio Direttivo sul rendiconto economico e finanziario consuntivo e sul bilancio di previsione;
- d. deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo o di competenza dell'Assemblea;
- e. deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.

Art. 12 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 componenti, nominati dall'Assemblea dei soci tra i Soci dell'Associazioni, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica per tre esercizi sociali e comunque





fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche, i suoi componenti sono rieleggibili e gli stessi svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese sostenute).

2. Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente dell'Associazione e un Vice Presidente, il quale sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento per qualsiasi causa.
3. Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.
4. Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 13 Riunioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo, convocato dal Presidente, si riunisce in unica convocazione tutte le volte che il Presidente stesso lo ritenga necessario, nonché ogniqualevolta ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri.
2. Il Consiglio è presieduto dal Presidente: in sua assenza dal Vice Presidente o dal socio più anziano dei presenti.
3. La convocazione è fatta mediante qualsiasi mezzo ritenuto idoneo (a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo: mail e PEC) almeno cinque giorni prima della riunione.
4. In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato con ogni mezzo ritenuto idoneo ad assolverne la funzione almeno due giorni prima della riunione, nonché per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.
5. In caso di presenza di tutti i suoi membri, il Consiglio Direttivo si ritiene comunque validamente convocato.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono per alzata di mano tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone. In caso di parità di voti

prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.



Art. 14 Compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
2. Nello specifico ha il compito di:
 - a. deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
 - b. predisporre i bilanci preventivi ed i rendiconti economici e finanziari;
 - c. nominare il segretario organizzativo ed il segretario contabile;
 - d. deliberare sull'esclusione dei soci;
 - e. deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
 - f. deliberare sull'esclusione dei soci;
 - g. deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
 - h. deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ed enti ed istituzioni pubbliche e private, designando i rappresentanti da scegliere tra i soci.

Art. 15 Il Presidente

1. Il Presidente dura in carica 3 anni, ha la rappresentanza legale dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale di fronte a terzi ed in giudizio per tutte le operazioni concorrenti al funzionamento dell'Associazione secondo il proprio scopo statutario. Ha inoltre la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.
2. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.
3. Ha i seguenti compiti e poteri:
 - a. Presiedere l'Assemblea dei Soci;
 - b. sovrintendere l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c. convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
 - d. convocare l'Assemblea dei Soci;
 - e. sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - f. assumere decreti d'urgenza da ratificarsi da parte del Consiglio Direttivo.
 - g. aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere;
 - h. nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione



4. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.
5. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.
6. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Art. 16 Il Segretario e Tesoriere

1. Il Tesoriere assolve parimenti la funzione di Segretario: di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.
2. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.
3. Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 17 L'Organo di controllo

1. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.
2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.
3. Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti.
4. L'Organo di controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente.

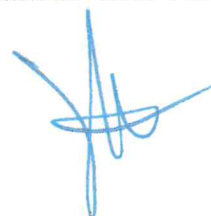
- 
5. L'Organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica tre anni, è riconfermabile e i suoi componenti possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.
 6. I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c..
 7. Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

Art. 18 Revisore legale dei conti

1. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
2. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.
3. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 19 Proviviri

1. È rimessa all'Assemblea la decisione relativa alla costituzione del Collegio dei Proviviri.
2. Il Collegio dei Proviviri è l'organo di garanzia statutaria e di giustizia interna dell'Associazione, composto da tre membri effettivi nominati dall'Assemblea dei Soci al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo, tra soggetti dotati di indubbia moralità, anche tra non soci.
3. Si pronuncia sulle decisioni relative al rigetto, da parte del Consiglio Direttivo, della richiesta di ammissione come socio dell'Associazione, sulle decisioni di espulsione dei Soci in conformità a quanto previsto dal presente Statuto e sulla regolare applicazione delle norme statutarie.
4. Il Collegio senza alcuna formalità di procedura, purché nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, si pronuncia (salvo ove diversamente previsto nel presente Statuto) entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta/ricorso, eventualmente prorogabili di altri 15 giorni.





- Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, nominato di volta in volta, il verbale che verrà approvato seduta stante.
6. Il ricorso al Collegio dei Probiviri costituisce condizione di procedibilità per poter adire l'Autorità giudiziaria ordinaria in relazione alle materie deferite al Collegio medesimo ai sensi del presente Statuto. Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono riconfermabili.
 7. Per ogni controversia che non sia stata definita nei modi di cui sopra è competente in via esclusiva il foro del luogo in cui ha sede l'Associazione.

Art. 20 Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio.
2. Entro il 31 marzo successivo alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del Rendiconto Economico e Finanziario che dovrà essere approvato dall'Assemblea sei Soci entro il 30 aprile.
3. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.
4. L'Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi delle attività a favore dei soci, dei loro familiari, di terzi, proventi delle attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.
5. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.
6. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Art. 21 Utili o avanzi di gestione e fondi di riserva

1. È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell'Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

2. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 22 Pubblicità e trasparenza

1. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.
2. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.
3. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione.

Art. 23 Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita. La stessa Assemblea elegge uno o più liquidatori, scelti anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingue le obbligazioni in essere; l'Assemblea delibera anche la destinazione del patrimonio sociale.
2. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, fermo il preventivo parere del competente Ufficio del Registro Unico del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, e successive modifiche e integrazioni.
3. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 24 Norma finale

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.
2. Il funzionamento e l'organizzazione dell'Associazione e delle varie attività promosse potranno essere oggetto di un apposito regolamento interno da elaborarsi ed approvare in via preventiva dal Consiglio Direttivo e da approvarsi in via definitiva dalla successiva Assemblea dei Soci.

K SEGRETARIO IL PRESIDENTE
[Firma] *[Firma]*



15 GIU. 2026

pag. E 200,00
di cui L. E 200,00

di n. 171 sotto 3
di cui L. E duecento

CATASTO
TRASCRIZIONE
IL DIRETTORE
Funzionario

